

Stretta della Corte di cassazione su chi reinveste in azienda i proventi illeciti

# Reati, reimpiego ad alto rischio

## Scatta l'autoriciclaggio anche per operazioni in bilancio

Pagina a cura  
DI STEFANO LOCONTE  
E GIULIA MARIA MENTASTI

**R**einvestire in azienda i profitti del reato è autoriciclaggio, anche se le operazioni sono correttamente riportate nei bilanci di esercizio: è quanto stabilito dalla Cassazione penale con sentenza n. 37606 dell'11 settembre scorso.

La pronuncia si colloca, costituendone lo sviluppo, in una vicenda balzata agli onori della cronaca: una articolata truffa realizzata, mediante la vendita di diamanti a prezzi maggiorati rispetto al valore di mercato, effettuata in ipotesi di accusa da una società attraverso la collaborazione di funzionari di alcune banche.

La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità del sequestro effettuato nei confronti dell'amministratore di fatto della società venditrice, che avrebbe reimpiegato i proventi dei reati presupposto nell'acquisto di altri diamanti da utilizzarsi in ulteriori truffe. In particolare, il tribunale di Milano, in sede di riesame di misure cautelari reali, aveva confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari, in relazione ai reati di truffa aggravata e autoriciclaggio di cui all'art. 648-ter.1 c.p., norma che, in vigore dal 1° gennaio 2015, punisce chi, avendo «commesso o concorso a commettere un delitto non colposo» (in questo caso la truffa), «impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

**Il concreto ostacolo all'identificazione dell'origine delittuosa.** Ricorrendo per cassazione, l'indagato sosteneva in primis che non fosse contestabile alcuna condotta di autoriciclaggio, in quanto sarebbe mancata la modalità, richiesta dalla legge per la configurazione del reato, di creare «ostacolo concreto alla identificazione della provenienza delittuosa» del bene oggetto di reimpiego.

Si sottolineava specificamente come, nel caso in esame, l'attività imprenditoriale in cui erano stati investiti i profitti asseritamente illeciti era coincisa esattamente con quella contestata come reato presupposto, e soprattutto l'acquisto dei diamanti era tracciabile perché inserito nei bilanci della società.

Argomentazioni che non hanno convinto la Suprema Corte, la quale, nel rigetta-

La sentenza per punti	
Cass. pen. n. 37606/2019	
<b>La norma di riferimento</b>	Art. 648-ter.1 c.p. («Autoriciclaggio»): «Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. [...] Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale»
<b>La prima questione al vaglio della Cassazione</b>	<i>Il reinvestimento in azienda dei profitti del reato è autoriciclaggio, anche se le operazioni sono correttamente riportate nei bilanci di esercizio?</i> Sì, perché la tracciabilità attraverso le scritture contabili non esclude l' idoneità a creare un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa
<b>La seconda questione al vaglio della Cassazione</b>	<i>L'impiego dei proventi illeciti per sostenere spese di gestione della società rientra nell'ipotesi, non punibile, di mera utilizzazione o godimento personale?</i> No, perché l'agente va esente da responsabilità penale solo se utilizza o gode del provento delittuoso in modo diretto e non compie su di esso alcun comportamento deceptivo; al contrario, nel caso in esame, le spese erano funzionali proprio a generare ulteriore profitto

re il ricorso, ha evidenziato come l'iscrizione della posta nelle scritture contabili non esclude l' idoneità a creare un concreto ostacolo alla identificazione della sua provenienza delittuosa.

A supporto di tale affermazione, la Suprema corte riporta alcune precisazioni già fornite dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla fattispecie di riciclaggio: per l'integrazione del reato, infatti, rileva il compimento non solo di condotte volte a impedire in modo definitivo l'accertamento della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o, ma anche di quelle che comunque lo rendono più difficile; e ciò a prescindere che l'operazione sia tracciata e potenzialmente individuabile (Cass. n. 21925/2018).

Aderire a una diversa lettura, infatti, porterebbe al paradossale effetto di un'incriminazione impossibile, in quanto l'«emersione» stessa dell'attività di occultamento nell'ambito delle indagini della Procura potrebbe essere letta come idoneità della condotta a soddisfare i requisiti previsti dalla norma (Cass. n. 40890/2017).

Peraltro, nel caso di specie, ad avvalorare l'ipotesi di au-

toriciclaggio deponiva la circostanza per cui le operazioni di acquisto dei diamanti con il profitto della truffa erano state effettuate nei confronti di società estere, con conseguente maggiore complessità nella ricostruzione dei flussi finanziari: la confusione nel patrimonio lecito di queste società e la trasformazione dei proventi illeciti in beni a loro volta reimmessi nel proprio circuito imprenditoriale avevano in definitiva realizzato proprio quella ripulitura del denaro sporco

che il Legislatore mira strenuamente a punire.

**La non punibilità per mera utilizzazione o godimento personale.** C'è un ulteriore profilo della sentenza che merita attenzione. Il ricorrente rinalzava che, anche a ritenere che di condotta autoriciclatoria si potesse parlare, si sarebbe dovuto tener conto di spese di gestione e costi per servizi, per sostenere i quali

si erano proprio utilizzati i proventi in questione. E quale conseguenza invocava l'applicabilità della clausola, contemplata al comma 4 dell'art. 648-ter.1 c.p., ai sensi della quale «fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili



le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale».

Di diverso avviso la Cassazione, che richiamando precedenti giurisprudenziali ha evidenziato come l'inciso iniziale, «fuori dei casi di cui ai commi precedenti», va interpretato nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole; e cioè che la fattispecie

ivi prevista non si applica alle condotte descritte nei commi precedenti.

Di conseguenza, l'agente può andare esente da responsabilità penale solo se utilizza o goda dei beni provento del delitto presupposto in modo diretto, e non compia su di essi alcun comportamento deceptivo, nemmeno attraverso una condotta finalizzata semplicemente a utilizzare o meglio godere dei suddetti beni (Cass. n. 30399/2018). Interpretazione imposta dalla ratio stessa della fattispecie, ovvero «sterilizzare» il profitto conseguito dall'agente con il reato presupposto, impedendone il reinvestimento nell'economia legale che ne risulterebbe altrimenti inquinata.

Pertanto, una volta che la fattispecie criminosa di cui all'art. 648-ter.1 c.p. sia integrata in tutti i suoi elementi, l'agente è sanzionabile penalmente, e sarà del tutto indifferente che, all'esito delle operazioni di autoriciclaggio, egli goda dei suddetti beni a titolo personale.

Per questo, la Corte ha in più occasioni ritenuto rilevante anche qualsiasi prelievo, o trasferimento di fondi, operato dal soggetto autore del delitto presupposto successivamente a versamenti; addirittura, nell'alveo del reato, ha ricompreso pure il mero spostamento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro, laddove diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito (Cass. n. 33074/2016; n. 33076/2016).

Applicati tali principi alla vicenda ora in esame, la Cassazione ha dapprima appurato che i proventi della truffa fossero stati reimpiegati per acquistare altri beni (diamanti), i quali servivano a loro volta per perpetrare nuovi illeciti; e ha così confermato che, anche ad ammettere che parte dei proventi fosse stata impiegata per spese di gestione della società, queste non potevano essere considerate come destinate «alla mera utilizzazione o al godimento personale».

Anche tali costi, sostenuti per il reinvestimento dei proventi illeciti, erano infatti funzionali alla generazione di ulteriore profitto e dovevano essere calcolati nell'attività di impiego, sostituzione, trasferimento «in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative». Ecco così rigettato anche quest'ulteriore motivo di ricorso, e chiarite due questioni applicative in tema di autoriciclaggio.